

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1974, N. 14

Nuove norme riguardanti il personale operaio¹

Art. 1

La tabella organica n. 37 approvata con l'articolo 12 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 2

Ai capi operai ed agli operai specializzati che esercitano mansioni di sorveglianza degli operai nei cantieri di lavori forestali ed idraulico-forestale, nei vivai forestali, nelle segherie e nelle proprietà demaniali e nei magazzini di deposito del materiale e delle attrezzature in dotazione delle Aziende speciali di sistemazione montana, è attribuita la qualifica di capo squadra di prima classe rispettivamente di capo squadra di seconda classe.

Art. 3

Gli operai specializzati, qualificati e comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano da almeno un anno le mansioni di sorveglianza di cui all'articolo precedente e gli operai qualificati che sovrintendono alle operazioni ittologiche possono essere inquadrati, nei limiti dei posti disponibili, nella categoria di capo squadra di seconda classe di cui alla tabella

¹ In B.U. 24 dicembre 1974, n. 60.

approvata con l'articolo 1 della presente legge, con attribuzione del parametro 190.

All'inquadramento si provvede con deliberazione della Giunta regionale, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del personale, sulla base di una dichiarazione del capoufficio attestante l'effettivo esercizio da parte degli operai da inquadrare nella nuova categoria delle mansioni di cui al comma precedente, secondo l'ordine di ruolo.

Art. 4

I capi squadra di prima e seconda classe delle Aziende speciali di sistemazione montana delle Province di Trento e di Bolzano sono considerati agenti di polizia giudiziaria ai sensi del terzo comma dell'articolo 221 del Codice di procedura penale.

Art. 5

All'onere per l'attuazione della presente legge, previsto in lire 5 milioni in ragione d'anno, si provvede per l'esercizio finanziario 1974 mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Tabella²

² Tabella omessa.